



giusta l'art. 8 della legge del 1923, n. 196.

Ciò premesso, l'esame del progetto di previsione porta a constatare che le spese, come di consueto, sono classificate in due grandi gruppi:

a) - spese già autorizzate da un atto dispositivo permanente o temporaneo di contenuto normativo, avuto riguardo alla natura obbligatoria, ricorrente o d'ordine (nel senso cioè, correlativa all'entrata) quali sono le spese di acquisto e di incasso, gli oneri per il personale, per la manutenzione ordinaria e simili;

b) - spese di natura facoltativa, discrezionale, non prevedibili e tutte per ciò stesso, non ancora assistite dalla necessaria deliberazione del Consiglio di Amministrazione. E siccome, tra queste, alcune non formano oggetto della competenza dello Stato di previsione, quelle concernenti gli investimenti delle disponibilità finanziarie, per le quali il Parlamento solleciterebbe la formazione di un programma annuale da allegare allo